*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 109° — Numero 308

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Mercoledì, 4 dicembre 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**(10337)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1968, n. **1196**.

**Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'istituto tecnico industriale di Desio.**

N. 1196. Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'istituto tecnico industriale di Desio viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1968*
*Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 1.* — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1968, n. **1197**.

**Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione « Croce Bianca dott. Giuseppe Cesio » di Calice Ligure.**

N. 1197. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione « Croce Bianca dott. Giuseppe Cesio » di Calice Ligure (Savona), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1968*
*Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 4.* — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1968, n. **1198.**

**Estinzione della « Società di patrocinio per i liberati dal carcere e di patronato per i minorenni », con sede in Firenze.**

N. 1198. Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene dichiarata estinta la « Società di patrocinio per i liberati dal carcere e di patronato per i minorenni », con sede in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *novembre* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 224, *foglio n.* 5. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1968, n. **1199.**

**Estinzione dell'opera pia « Cecchini », con sede in Serra de' Conti.**

N. 1199. Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Cecchini », con sede in Serra de' Conti (Ancona), viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *novembre* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 224, *foglio n.* 6. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1968.

**Modifiche alla composizione del comitato tecnico per l'esame dei problemi generali di carattere valutario.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, numero 12;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1967, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 104, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 18 marzo 1967 con il quale è stato istituito presso il Ministero del commercio con l'estero un comitato tecnico per l'esame dei problemi generali di carattere valutario;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi, nei lavori del comitato, dell'esperienza di persone che abbiano svolto attività professionale in settori economici e finanziari attinenti agli scambi con l'estero di merci, di servizi e di capitali;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1966, è modificato come segue:

« Il comitato tecnico di cui all'art. 1 è presieduto dal direttore generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero ed è così composto:

da due funzionari della direzione generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero;

da due funzionari del Ministero del tesoro - I.R.F.E.;

da due funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi;

da due funzionari della Banca d'Italia - Amministrazione centrale;

da due esperti scelti tra i docenti ordinari nelle discipline economiche e finanziarie delle facoltà di economia e commercio delle università della Repubblica;

da due esperti scelti tra persone che abbiano svolto attività professionale in settori economici e finanziari attinenti agli scambi con l'estero di merci, di servizi e di capitali.

I lavori di segreteria del comitato tecnico sono affidati ad un funzionario della carriera direttiva della direzione generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero.

I membri del comitato tecnico durano in carica due anni e possono essere confermati.

Il presidente può invitare a partecipare alle sedute del comitato tecnico persone particolarmente informate sulle materie messe all'ordine del giorno ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1968

*Il Ministro per il commercio con l'estero*
RUSSO

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *novembre* 1968
*Registro n.* 3 *Commercio estero, foglio n.* 252

**(11334)**

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1968.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel territorio del comune di Fonte.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Treviso per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 agosto 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del comune di Fonte, compresa tra la strada comunale di S. Margherita ed il confine con il comune di Asolo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Fonte;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprin-

tendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un elemento integrante ed essenziale del paesaggio asolano, oltre che come elemento panoramico inscindibile del suggestivo quadro naturale offerto dalla città di Asolo e dai suoi colli, quale punto di vista e di belvedere accessibile al pubblico per la visuale della suddetta bellezza paesistica;

Decreta:

La zona compresa tra la strada comunale di S. Margherita ed il confine con il comune di Asolo sita nel territorio del comune di Fonte ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

*ad est*: il confine comunale con Asolo;

*a sud*: la strada statale Schiavonesca-Marosticana;

*ad ovest e nord*: la strada comunale del Bosco o S. Margherita, dalla suddetta statale al confine col comune di Asolo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Treviso.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Fonte provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

---

**Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Treviso**

*Verbale n. 60 - Seduta del giorno 3 agosto 1967*

(*Omissis*).

La seduta ha inizio alle ore 9,40 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Treviso.

(*Omissis*).

FONTE - Riesame della proposta di vincolo di cui al verbale n 39 del 30 marzo 1963.

La commissione ai sensi dell'art. 1, comma terzo e quarto della legge 29 giugno 1939, n. 1497, propone il vincolo di tutela per la sottoindicata zona del comune di Fonte, entro il perimetro così delimitato e segnato in verde nella allegata planimetria:

ad est: il confine comunale con Asolo;

a sud: la strada statale Schiavonesca-Marosticana;

ad ovest e nord: la strada comunale del Bosco e S. Margherita, dalla suddetta statale al confine col comune di Asolo.

La proposta viene approvata da tutti i membri permanenti della commissione.

**(11346)**

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1968.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone site nel comune di Romagnese.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pavia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 luglio 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dell'alto Appennino pavese, dell'alta valle Staffora e del monte Penice, ricadente nel territorio del comune di Romagnese;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Romagnese;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, caratterizzata dalla tipica vegetazione locale con boschi di frassino, faggi e castani che ricoprono le pendici della montagna che si corona di ampi prati sulla cui spessa coltre erbosa si manifesta la pregevole ed abbondante varietà della flora di carattere alpino (genziana, genzianella, erica, archidee di varietà diverse, ecc.) e, inoltre, inserita nel dorsale nord-est del monte d'Alpe (metri 1255), ricollegantesi alle pendici della vetta del monte Penice formando così l'inizio della valle del Tidone il cui scorrere fra profonde insenature esalta la varietà del profilo della montagna, costituisce un quadro naturale di eccezionale bellezza ricco di belvederi accessibili al pubblico e, per la presenza di pittoreschi nuclei di abitazione; in modo particolare il paese di Romagnese che caratterizza la località per la sua armonica urbanizzazione variata nella disposizione planivolumetrica e la pittoresca componente delle case che si arroccano attorno al massiccio ed imponente castello medioevale che domina sulla valle del Tidone forma complesso di cose immobili avente valore estetico tradizionale, in cui l'opera dell'uomo si fonde mirabilmente con gli elementi della natura;

Decreta:

La zona dell'alto Appennino pavese, dell'alta valle Staffora e del monte Penice sita nel territorio del comune di Romagnese (Pavia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

partendo da quota 1088 seguendo la linea di confine con la provincia di Piacenza fino all'incrocio con la strada per Romagnese presso villa Penicina (quota 1009) seguendo la strada per Romagnese fino all'incro-

rio con rio dei Novelli: indi la linea del rio dei Novelli fino al torrente Tidone: da qui segue fino all'incrocio con l'affluente Rivarolo: il torrente Rivarolo fino a quota 941: indi la linea retta fino al punto di intersezione dei seguenti quattro comuni: Romagnese, Zavattarello, Varzi e Menconico, da qui la linea di confine con il comune di Menconico fino a ricongiungersi al punto di partenza quota 1088.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pavia.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Romagnese provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 novembre 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

**Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pavia**

*Verbale n.* 1 - *Adunanza del* 19 *luglio* 1965

L'anno 1965 alle ore 9,30 in una sala del palazzo della provincia in Pavia, piazza d'Italia n. 2, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali regolarmente costituita a termini di legge

(*Omissis*).

Parte del territorio del comune di Romagnese.

LA COMMISSIONE

(*Omissis*).

Delibera

l'apposizione del vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, nn. 3-4, su una parte del territorio del comune di Romagnese, così delimitata:

partendo da quota 1088 seguendo la linea di confine con la provincia di Piacenza fino all'incrocio con la strada per Romagnese presso villa Penicina (quota 1009) seguendo la strada per Romagnese fino all'incrocio con rio dei Novelli; indi la linea del rio dei Novelli fino al torrente Tidone; da qui segue fino all'incrocio con l'affluente Rivarolo; il torrente Rivarolo fino a quota 941; indi la linea retta fino al punto di intersezione dei seguenti quattro comuni: Romagnese, Zavattarello, Varzi e Menconico, da qui la linea di confine con il comune di Menconico fino a ricongiungersi al punto di partenza quota 1088.

(*Omissis*).

**(11345)**

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1968.

**Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria.**

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 28 agosto 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria;

Vista la nota n. 981 del 22 ottobre 1968 con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria comunica che il dottor Carlo Napoli è stato eletto sindaco del comune di Crotone in sostituzione del sig. Michele Ambrosio;

Considerato che il sig. Michele Ambrosio si è reso dimissionario prima ancora che fosse comunicato al Ministero, ai fini della emissione del decreto di sostituzione, la sua avvenuta elezione a sindaco del comune di Crotone;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Calabria il sig. Michele Ambrosio, dimissionario, con il dottor Carlo Napoli;

Decreta:

*Articolo unico*

Il dott. Carlo Napoli, eletto sindaco del comune di Crotone, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria in sostituzione del sig. Michele Ambrosio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1968

*Il Ministro*: COLOMBO

**(11244)**

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1968.

**Sostituzione di tre membri della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 7 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente gli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari;

Visti i decreti ministeriali 25 giugno 1966 e 15 settembre 1966, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 1966, n. 166 e del 4 ottobre 1966, n. 247;

Vista la lettera n. 181538 in data 26 luglio 1968 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con la quale si designa il dott. Gaetano Minerva, sostituto direttore del ruolo degli UU.PP. I.C.A., membro supplente della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31, in sostituzione del dott. Osvaldo Gigliotti, ispettore capo, destinato ad altri incarichi;

Vista la lettera n. 17827 in data 18 ottobre 1968 dello Istituto nazionale per il commercio con l'estero con la quale si designa il comm. dott. Giuseppe Ferrari, ispettore generale, membro supplente del presidente della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31, in sostituzione del cav. ufficiale dott. Giovanni Mele, ispettore generale, cessato dal servizio per raggiunti limiti di età;

Considerato che, per raggiunti limiti di età, il signor Giovanni De Maria, segretario capo del Ministero del commercio con l'estero, membro supplente della com-

missione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31, è cessato dal servizio;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gaetano Minerva è nominato membro supplente della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali, di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31, quale rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione del dott. Osvaldo Gigliotti, destinato ad altri incarichi.

Art. 2.

Il comm. dott. Giuseppe Ferrari, ispettore generale dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, è nominato membro supplente del presidente della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali, di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31, in sostituzione del cav. ufficiale dott. Giovanni Mele, cessato dal servizio per raggiunti limiti di età.

Art. 3.

Il dott. Michele Schiavone, consigliere di 2ª classe del Ministero del commercio con l'estero, è nominato membro supplente di detta commissione in sostituzione del sig. Giovanni De Maria, cessato dal servizio per raggiunti limiti di età.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1968

*Il Ministro*: RUSSO

**(11383)**

---

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1968.

**Coefficienti di aggiornamento al 1968 delle rendite catastali del nuovo catasto edilizio urbano.**

## IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, ratificato dalla legge 28 dicembre 1952, n. 4417, che istituisce il nuovo catasto edilizio urbano;

Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 131, riguardante l'applicazione dell'imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1961, registro n. 51 Finanze, foglio n. 99, che fissa l'entrata in vigore del nuovo catasto edilizio urbano a partire dal 1° gennaio 1962, in tutto il territorio nazionale, esclusa la provincia di Trieste;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1965, registro n. 40 Finanze, foglio n. 99, che fissa l'entrata in vigore del nuovo catasto edilizio urbano, a partire dal 1° gennaio 1966, nella provincia di Trieste;

Visto il parere espresso, a norma dell'art. 1 della citata legge 23 febbraio 1960, n. 131, dalla commissione censuaria centrale, con deliberazione n. 3398 in data 8 novembre 1968, circa i coefficienti di aggiornamento al 1968 delle rendite catastali, definite con riferimento agli elementi economici del triennio 1937/1939, per le singole categorie di unità immobiliari;

Decreta:

I coefficienti di aggiornamento al 1968 delle rendite catastali sono stabiliti come segue:

| I. - *Immobili a destinazione ordinaria*: | Simboli delle categorie | Coefficiente |
|---|---|---|
| Gruppo *A*: (Unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili) | — | — |
| Abitazioni di tipo signorile | A/1 | 50 |
| Abitazioni di tipo civile | A/2 | 35 |
| Abitazioni di tipo economico | A/3 | 30 |
| Abitazioni di tipo popolare | A/4 | 30 |
| Abitazioni di tipo ultrapopolare | A/5 | 30 |
| Abitazioni di tipo rurale | A/6 | 20 |
| Abitazioni in villini | A/7 | 35 |
| Abitazioni in ville | A/8 | 50 |
| Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici | A/9 | 40 |
| Uffici e studi privati | A/10 | 65 |
| Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi | A/11 | 30 |
| Gruppo *B*: (Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi) | | |
| Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme | B/1 | 30 |
| Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) | B/2 | 30 |
| Prigioni e riformatori | B/3 | 30 |
| Uffici pubblici | B/4 | 60 |
| Scuole, laboratori scientifici | B/5 | 60 |
| Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9 | B/6 | 60 |
| Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti | B/7 | 60 |
| Magazzini sotterranei per depositi di derrate | B/8 | 60 |
| Gruppo *C*: (Unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia) | | |
| Negozi e botteghe | C/1 | 75 |
| Magazzini e locali di deposito | C/2 | 60 |
| Laboratori per arti e mestieri | C/3 | 65 |
| Fabbricati e locali per esercizi sportivi | C/4 | 60 |
| Stabilimenti balneari e di acque curative | C/5 | 50 |
| Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse | C/6 | 60 |
| Tettoie chiuse od aperte | C/7 | 60 |
| II. - *Immobili a destinazione speciale*: | | |
| (Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni) | da D/1 a D/9 | 60 |
| III. - *Immobili a destinazione particolare*: | | |
| (Altre unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi) | da E/1 a E/9 | 30 |

Roma, addì 22 novembre 1968

*Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

**(11311)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 20 novembre 1968:

Sciannaca Sebastiano, notaio residente nel comune di Catania, è trasferito nel comune di Scordia, distretto notarile di Caltagirone;

Amati Pasquale, notaio residente nel comune di Chatillon, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Saint Vincent, stesso distretto;

Fabbi Aldo, notaio residente nel comune di Mazzé, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Strambino, stesso distretto;

La Rosa Salvatore, notaio residente nel comune di Piazzola sul Brenta, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Padova;

Pastor Luciano, notaio residente nel comune di Cividale del Friuli, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Trieste.

**(11443)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Proroga della gestione commissariale della società cooperativa fra i liberali di Nazzano Romano, con sede in Nazzano Romano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 ottobre 1968, la gestione commissariale della società cooperativa tra i liberali di Nazzano Romano, con sede in Nazzano Romano (Roma), è stata prorogata fino al 30 aprile 1969.

**(11314)**

### Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa edilizia « Parva Domus Concordia », con sede in Genova.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 novembre 1968, i poteri conferiti al dottor Fulvio Rosina, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Parva Domus Concordia », con sede in Genova, sono stati prorogati fino al 30 maggio 1969.

**(11315)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di Bulzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1968, il comune di Bulzi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11412)**

### Autorizzazione al comune di Loceri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1968, il comune di Loceri (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

**(11413)**

### Autorizzazione al comune di Sestu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1968, il comune di Sestu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11414)**

### Autorizzazione al comune di Sanluri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1968, il comune di Sanluri (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11415)**

### Autorizzazione al comune di Malfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1968, il comune di Malfa (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11416)**

### Autorizzazione al comune di Basicò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1968, il comune di Basicò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.285.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

**(11417)**

### Autorizzazione al comune di Centuripe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1968, il comune di Centuripe (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

**(11418)**

### Autorizzazione al comune di Altamura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1968, il comune di Altamura (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 605.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11419)**

### Autorizzazione al comune di La Maddalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1968, il comune di La Maddalena (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11420)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Approvazione di modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica medio mantovano, con sede in Mantova

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 6010, in data 25 novembre 1968, sono state approvate — alcune modifiche —, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del Consorzio di bonifica medio mantovano, con sede in Mantova, deliberate dalla deputazione amministrativa e dal consiglio dei delegati dell'ente in data rispettivamente 23 febbraio e 22 giugno 1968.

(11331)

### Approvazione di modifiche al testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Val d'Orcia, con sede in Montepulciano.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 5945, in data 25 novembre 1968, sono state approvate — alcune modifiche — ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Val d'Orcia, con sede in Montepulciano (Siena), deliberate dal consiglio dei delegati in data 17 giugno 1968.

(11332)

### Approvazione di modifiche al testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Val d'Arda, con sede in Fiorenzuola d'Arda.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 5955 in data 25 novembre 1968, sono state approvate — alcune modifiche —, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Val d'Arda, con sede in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), deliberate dal consiglio dei delegati in data 20 ottobre 1968.

(11333)

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

### Inizio delle procedure per la nomina di medici consulenti delle Ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 22 del 30 novembre 1968, parte 2ª, è data comunicazione dell'inizio delle procedure regolamentari per la nomina di ventuno nuovi medici consulenti effettivi.

Le norme per la partecipazione alle procedure suddette sono contenute nel citato Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

(11349)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 232

### Corso dei cambi del 3 dicembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,16 | 624,10 | 624,16 | 624,01 | 624.10 | — | 624,05 | 624,01 | 624,16 | 624,10 |
| $ Can. | 581,50 | 581,30 | 581,75 | 581,25 | 581,25 | — | 581,45 | 581,25 | 581,50 | 581,40 |
| Fr Sv. | 145,03 | 145,03 | 145,02 | 145,005 | 145 — | — | 145,025 | 145,005 | 145,03 | 145,05 |
| Kr D. | 83,23 | 83,21 | 83,20 | 83,23 | 83,10 | — | 83,23 | 83,23 | 83,23 | 83,20 |
| Kr N | 87,39 | 87,37 | 87,40 | 87,36 | 87,30 | — | 87,37 | 87,36 | 87,39 | 87,38 |
| Kr Sv. | 120,68 | 120,62 | 120,65 | 120,615 | 120,60 | — | 120,615 | 120,615 | 120,68 | 120,45 |
| Fol | 172,66 | 172,68 | 172,68 | 172,54 | 172,50 | — | 172,54 | 172,54 | 172,66 | 172,58 |
| Fr B. | 12,46 | 12,455 | 12,4575 | 12,45375 | 12,44 | — | 12,455 | 12,45375 | 12,46 | 12,455 |
| Franco francese | 125,99 | 125,97 | 125,97 | 125,93 | 125,95 | — | 125,91 | 125,93 | 125,99 | 125,95 |
| Lst | 1489,20 | 1487,85 | 1488,40 | 1487,80 | 1487,75 | — | 1488 — | 1487,80 | 1489,20 | 1488 — |
| Dm occ. | 156,43 | 156,40 | 156,39 | 156,385 | 156,40 | — | 156,37 | 156,385 | 156,43 | 156,44 |
| Scell. Austr. | 24,14 | 24,14 | 24.14 | 24,1380 | 24,10 | — | 24,1375 | 24,1380 | 24,14 | 24,14 |
| Escudo Port. | 21,75 | 21,75 | 21,785 | 21,77 | 21,70 | — | 21,74 | 21,77 | 21,75 | 21,75 |
| Peseta Sp. | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,9510 | 8,95 | — | 8,9530 | 8,9510 | 8,95 | 8,95 |

### Media dei titoli del 3 dicembre 1968

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 106,425 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,925 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 86,025 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 97,25 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 97,20 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 97,125 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 96,95 |
| Id. 5,50 % (Edilizia scolastica) | 101,25 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 98,55 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 | 99,925 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,10 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969) | 100,025 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100,05 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 100,025 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 100 — |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 100 — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 100,025 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 3 dicembre 1968

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,03 |
| 1 Dollaro canadese | 581,25 |
| 1 Franco svizzero | 145,015 |
| 1 Corona danese | 83,23 |
| 1 Corona norvegese | 87,365 |
| 1 Corona svedese | 120,615 |
| 1 Fiorino olandese | 172,54 |
| 1 Franco belga | 12,454 |
| 1 Franco francese | 125,92 |
| 1 Lira sterlina | 1487,90 |
| 1 Marco germanico | 156,377 |
| 1 Scellino austriaco | 24,138 |
| 1 Escudo Port. | 21,755 |
| 1 Peseta Sp. | 8,952 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CASSA MARITTIMA MERIDIONALE PER L'ASSICURAZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE DELLA GENTE DI MARE

**Concorso pubblico, per esami, a tredici posti di medico di 2ª classe del ruolo sanitario del personale direttivo della Cassa marittima meridionale.**

Art. 1.

*Posti messi a concorso*

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a tredici posti di medico di 2ª classe del ruolo sanitario del personale direttivo della Cassa marittima meridionale, di cui alla tabella *A*, annessa al regolamento organico del personale ed approvata con decreto interministeriale 9 luglio 1968.

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione*

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

*A*) cittadinanza italiana;

*B*) età non superiore ai 32 anni.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente;

3) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

*b*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

*c*) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

4) a trentanove anni:

*a*) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) a quarantacinque anni:

per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) a cinquantacinque anni:

per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, sia stata accordata analoga elevazione del limite massimo di età.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª: non sono parimenti ammessi al beneficio in parola gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 6 a 11 della tabella stessa.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente e non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5), 6) e 7) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2), 3) e 4).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computata, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

*C*) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

*D*) buona condotta civile e morale;

*E*) idoneità fisica all'impiego;

*F*) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

*G*) titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo.

I requisiti prescritti devono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il requisito dell'età non è richiesto per i medici che già svolgono attività professionale presso gli ambulatori della cassa.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato d'ufficio.

Art. 3.

*Presentazione delle domande Termini e modalità*

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere indirizzata alla Cassa marittima meridionale Ufficio personale via San Nicola alla Dogana n. 9 Napoli, e dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, alla Cassa stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda, a pena di esclusione dal concorso, deve essere intestata e indirizzata esclusivamente alla Cassa marittima meridionale.

Non è consentito, per l'inoltro della stessa, alcun tramite nè degli uffici periferici della cassa, nè di altre pubbliche amministrazioni o uffici.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande, per qualsiasi motivo, pervengano alla cassa marittima oltre il prescritto termine.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dalla cassa.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

*a*) il nome e cognome;

*b*) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto alla elevazione del suddetto limite di età);

*c*) la residenza;

*d*) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

*e*) il possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo con l'indicazione della data di conseguimento;

*f*) il possesso della cittadinanza italiana;

*g*) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*h*) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

*i*) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*l*) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

*m*) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

n) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Le comunicazioni della cassa, inerenti al concorso, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La cassa non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e dell'indirizzo da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

*Commissione esaminatrice*

La commissione esaminatrice sarà nominata dal comitato esecutivo della Cassa a norma dell'art. 9 del regolamento per il personale.

Art. 5.

*Prove di esame*

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso ai candidati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) patologia medica e chirurgica;
b) medicina delle assicurazioni.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà su:

1) le Casse marittime per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie della gente di mare - ordinamento istituzionale, organizzazione, attività assistenziale;
2) gli altri istituti ed enti preposti alla previdenza ed assistenza cenni sull'ordinamento, sulle prestazioni e sulla attività assistenziale;
3) deontologia;
4) legislazione sanitaria;
5) elementi di medicina legale e delle assicurazioni sociali;
6) elementi di medina del lavoro;
7) elementi di medicina sociale;
8) elementi di statistica sanitaria e di demografia.

Gli argomenti che formeranno oggetto delle prove di esame sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

*Votazioni minime - Ammissione alla prova orale*

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale sarà fatta comunicazione della data di effettuazione della prova stessa almeno venti giorni prima.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, verrà affisso al termine di ciascuna seduta all'albo della sede di esame.

Art. 7.

*Formazione della gratuatoria*
*Titoli di preferenza e relativa documentazione*

La commissione esaminatrice formerà la gratuatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte e il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva l'ordine di graduatoria verrà determinato ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Al fine predetto la cassa si riserva di chiedere ai candidati i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di preferenza di cui alle norme legislative citate al precedente comma.

I candidati dovranno far pervenire alla cassa i documenti di cui al precedente comma entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione.

Art. 8

*Approvazione della graduatoria*
*Dichiarazione dei vincitori e degli idonei*

La graduatoria del concorso sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo della cassa, il quale, tenuto conto delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, dichiarerà i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

In tale sede il numero dei posti messi a concorso potrà essere incrementato dai posti disponibili nel ruolo sanitario alla data di approvazione della graduatoria, nei limiti stabiliti dall'art. 8, comma secondo del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.

La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Foglio annunzi legali della provincia di Napoli.

Gli eventuali reclami o impugnative contro la graduatoria dovranno pervenire al comitato esecutivo della cassa a mezzo plico raccomandato con avviso di ritorno, entro quindici giorni dalla data della pubblicazione suddetta.

Trascorsi i quindici giorni di cui sopra il comitato esecutivo, esaminati gli eventuali reclami ovvero accertata la inesistenza di essi, approva la graduatoria definitiva del concorso e dispone le assunzioni da effettuarsi in base ad essa.

Il comitato esecutivo, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, può disporre che in luogo dei vincitori del concorso che rinuncino all'assunzione o che rifiutino di presentare la dichiarazione prevista dall'art. 10, siano assunti in servizio i candidati idonei classificati immediatamente dopo l'ultimo vincitore.

Art. 9.

*Presentazione dei documenti da parte dei vincitori*

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguiti con la loro partecipazione al concorso:

a) il diploma di laurea in medicina e chirurgia in originale o in copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo;

c) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso abbiano diritto alla elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera b) del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica; il personale licenziato dagli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

a) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

e) certificato dei godimenti dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

f) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

g) certificato su carta da bollo, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve dare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilitati, per gli invalidi per servizio o per gli invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dello aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito della idoneità fisica all'impiego;

i) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati, rispettivamente, erano in possesso della cittadinanza italiana e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domande di partecipazione al concorso.

### Art. 10.

*Nomina e assunzione in servizio*

Ai vincitori del concorso è attribuita la nomina in prova mediante provvedimento del presidente che viene comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno nella quale sono specificati la data entro cui l'interessato dovrà presentarsi per assumere servizio, la categoria e la qualifica cui l'interessato è assegnato, la sede alla quale egli è inizialmente destinato e la durata del periodo di prova.

Alla lettera di assunzione sarà allegato un esemplare del regolamento per il personale.

L'interessato, prima di essere ammesso in servizio, deve dichiarare per iscritto di avere preso visione delle disposizioni del regolamento, di accettarlo e di impegnarsi ad osservare i propri doveri nell'interesse della cassa.

Il rifiuto di presentare la dichiarazione prevista dal comma precedente determina la nullità dell'assunzione.

Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

### Art. 11.

*Periodo di prova - Ammissione in ruolo*

L'ammissione in ruolo è subordinata all'esito favorevole di un periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio, durante il quale sarà corrisposto all'interessato lo stipendio stabilito per la qualifica iniziale del ruolo di appartenza.

Compiuto il periodo di prova di sei mesi, l'interessato consegue la nomina in ruolo con provvedimento del presidente, previo giudizio favorevole del direttore generale.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il comitato esecutivo dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego. In tal caso spetta all'impiegato una mensilità di stipendio.

Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di risoluzione del rapporto d'impiego, la prova si intende conclusa favorevolmente.

Per l'impiegato nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Napoli, addì 28 ottobre 1968

*Il presidente*: dott. Camillo FEDERICO

---

### PROGRAMMA DI ESAME

*Prove scritte*

1) Patologia medica e chirurgica;
2) Medicina delle assicurazioni.

*Prova orale*

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

1) Le Casse marittime per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, ordinatamento istituzionale, organizzazione, attività assistenziale;

fonti legislative e normative (legge istitutiva della Cassa marittima meridionale, altre leggi, decreti e norme varie concernenti l'istituto);

ordinamento centrale e periferico; problemi organizzativi e funzionali;

prestazioni assistenziali della Cassa marittima meridionale con particolare riguardo a quelle sanitarie; norme che regolano l'erogazione in rapporto alle diverse categorie di assistibili, alle modalità di erogazione, alla durata ed ai limiti nel diritto alle prestazioni e compiti del corpo sanitario dell'istituto;

funzioni direttive, organizzative di controllo dei medici dell'istituto nella erogazione dell'assistenza sanitaria;

attività di controllo;

accertamenti sulla capacità al lavoro, sulla utilizzazione dei mezzi di cura, sulla necessità e durata delle prestazioni;

le singole prestazioni sanitarie, sotto il profilo normativo, organizzativo, assistenziale; l'assistenza medico-generica, domiciliare ed ambulatoriale, l'assistenza specialistica (le principali prestazioni specialistiche e relativi sistemi di erogazione, l'assistenza farmaceutica, la prescrizione galenica e specialistica), l'assistenza ospedaliera (il ricorso al ricovero di urgenza, la durata delle degenze con particolare riferimento al tempo di diagnosi ed alle lunghe degenze, i rapporti con i presidi ospedalieri pubblici e privati, l'assistenza ai cronici ed agli anziani), l'assistenza ostetrica (il pacco ostetrico, i ricoveri per parto fisiologico), le prestazioni integrative (apparecchi protesici e norme che ne regolano il rimborso, le cure termali, l'assistenza nei casi di malconformazione congenita).

2) Gli altri istituti ed enti preposti alla previdenza ed assistenza - cenni sull'ordinamento, sulle prestazioni e sull'attività assistenziale, con particolare riguardo ai rapporti con la Cassa marittima:

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM);
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS);
Istituto nazionale assistenza per i dipendenti da enti locali (INADEL);
Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEP);
Cassa marittima adriatica Trieste;
Casa marittima tirrena Genova;
Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;
Casse mutue di malattia per gli artigiani;
Casse mutue di malattia per i commercianti;
Altri enti di previdenza ed assistenza malattia per particolari categorie (giornalisti, professionisti, ecc.);
Consorzi provinciali antitubercolari;
Opera nazionale maternità e infanzia (ONMI);
Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI);

Attività assistenziale degli enti locali (dispensari per la cura e profilassi delle malattie veneree, servizi antitracomatosi, centri di igiene mentale, centri per la lotta contro le malattie sociali, etc).

3) Deontologia:

il medico nell'assicurazione di malattia: etica professionale, segreto e responsabilità professionale.

4) Legislazione sanitaria:

l'ordinamento e le attribuzioni dell'amministrazione sanitaria centrale e periferica - la legislazione sanitaria con particolare riguardo all'istituto della condotta medica, alle malattie infettive sociali, alle malattie mentali - la legislazione ospedaliera e le norme sui ricoveri di urgenza e sul servizio di pronto soccorso - la legislazione farmaceutica relativa alla produzione, registrazione e distribuzione dei farmaci.

5) Elementi di medicina legale e delle assicurazioni sociali:

la malattia dal punto di vista biologico, medico legale ed assicurativo; l'accertamento diagnostico, il referto medico; i concetti di infermità, cronicità, convalescenza, post-malattia; la malattia post-traumatica; le malattie specifiche della vecchiaia. L'invalidità, l'inabilità, l'incapacità al lavoro ed al guadagno e sua valutazione in rapporto al lavoro generico e specifico.

6) Elementi di medicina del lavoro:

compiti del medico del lavoro; l'ambiente di lavoro; l'infortunio sul lavoro; le malattie profesionali, prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni; igiene mentale del lavoratore; protezione delle donne e dei fanciulli; il reinserimento degli invalidi nel mondo della produzione.

7) *Elementi di medicina sociale*:

concetto di medicina sociale e medicina preventiva; fattori socio-ambientali come causa di malattia; la medicina scolastica; aspetti sociali delle seguenti malattie: diabete, tumori, reumatismo, malattie cardio-vascolari, stati disendocrini e dismetabolici, microcitemia ed anemia microsferocitosica, tossicosi da stupefacenti, manifestazioni oftalmologiche di particolare interesse sociale, traumatismi da incidenti del traffico, epilessia. L'educazione sanitaria: finalità, possibilità e metodi.

8) Elementi di statistica sanitaria e di demografia:

statistica sanitaria: nozioni elementari di metodologia. Rivelazione dei fenomeni, analisi statistica, elaborazione, classificazione, sistemazione dei dati; rappresentazioni grafiche studio statistico dei fenomeni di natalità, mortalità, morbosità. Tavole, indici, classificazione delle malattie e nomenclatura nosologica;

demografia: movimento della popolazione, censimento, studio della composizione e struttura della popolazione - invecchiamento della popolazione.

---

RACCOMANDATA

(Schema di domanda di partecipazione al concorso)

*Alla Cassa marittima meridionale - Ufficio del personale* - Via S. Nicola alla Dogana, 9 - 80133 - NAPOLI

Il sottoscritto . . . . . .
nato a . . (provincia di . . . . .)
il . . (1) e residente in . . . . . .
(provincia di .) via
n . . codice postale n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di medico funzionario di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. . del .

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

*a*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*b*) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

*c*) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

*d*) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito il . . . . presso .
. . . . .;

*e*) di essere in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico-chirurgo, conseguito il . . . . . . presso . . . . . . . .;

*f*) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . . . . . .;

*g*) di avere / non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità:

Indirizzo . . . . . . . .

. . . . . . . . (4)
(firma)

Luogo e data . . . . . . .

---

(1) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto alla elevazione di tale limite.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Non è ammessa l'autenticazione da parte di autorità diverse da quelle indicate.

**(10573)**

---

## MINISTERO DELLA SANITA

**Concorso per titoli a tre borse di studio per il perfezionamento tecnico professionale di laureati in medicina veterinaria.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità del 13 febbraio 1958, n. 296;

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, per l'esercizio 1968, che prevede la concessione di borse di studio per veterinari;

Ravvisata l'opportunità di favorire ed incrementare, mediante il conferimento di borse di studio, la preparazione tecnico-professionale dei laureati in medicina veterinaria in settori di particolare interesse e per il servizio veterinario;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di tre borse di studio riservate ai cittadini italiani laureati in medicina veterinaria che intendono perfezionarsi in una delle discipline di seguito indicate:

1) malattie infettive e diffusive degli animali;

2) ispezione sanitaria degli alimenti di origine animale.

Le borse di studio sono così ripartite:

*a*) n. 2, dell'importo di L. 650.000 (seicentocinquantamila) ciascuna e per la durata di due mesi da fruirsi presso università od istituti nazionali;

*b*) n. 1, dell'importo di L. 1.200.000 (unmilioneduecentomila) e per la durata di tre mesi da fruirsi presso università od istituti esteri.

Art. 2.

Gli aspiranti alle borse di studio dovranno far pervenire al Ministero della sanità, Direzione generale dei servizi veterinari, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda in carta legale.

Nella domanda i concorrenti dovranno indicare, oltre al nome e cognome, luogo e data di nascita, l'esatto domicilio, il possesso della laurea in medicina veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale.

A corredo della domanda i concorrenti devono produrre i loro titoli accademici, scientifici e di carriera nonchè un certificato con i voti riportati nei singoli esami universitari ed in quello di laurea Di ogni pubblicazione saranno presentati tre esemplari. I candidati, inoltre, dovranno dichiarare di impegnarsi a frequentare regolarmente l'istituto al quale verranno assegnati.

Art. 3.

Una commissione giudicatrice, che sarà nominata con successivo decreto del Ministro, stabilirà per ciascun gruppo di discipline indicate all'art. 1 la graduatoria dei candidati riconosciuti idonei.

Le graduatorie verranno compilate in base al punteggio riportato da ciascun candidato per i titoli presentati, fra i quali avranno preferenza quelli di diretta attinenza con le specializzazioni scelte da candidati stessi.

I criteri di valutazione dei titoli verranno fissati con successivo provvedimento.

Il giudizio di merito della commissione è insindacabile.

Art. 4.

La commissione giuidcatrice sarà formata:

1) dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità, presidente;

2) dal direttore di un istituto zooprofilattico, membro;

3) da un docente universitario titolare di cattedra di una facoltà di medicina veterinaria, membro;

4) da un funzionario veterinario del Ministero della sanità con la qualifica non inferiore a veterinario provinciale capo, membro;

5) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a direttore di divisione, membro;

6) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso la Direzione generale dei servizi veterinari, con la qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario.

Ai componenti la commissione saranno corrisposti i gettoni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Art. 5.

Il Ministro per la sanità approva la graduatoria formata dalla commissione giudicatrice e provvede alla dichiarazione dei vincitori, entro il limite del numero delle borse di studio messe a concorso per ciascuna materia.

Il Ministro stabilisce presso quale istituto il vincitore dovrà compiere il periodo di perfezionamento.

Art. 6.

I vincitori delle borse di studio saranno invitati a far pervenire al Ministero della sanità, Direzione generale dei servizi veterinari, nel termine perentorio di giorni trenta dalla notifica dell'invito, i seguenti documenti:

*a*) estratto del registro degli atti di nascita;

*b*) diploma originale di laurea in medicina veterinaria, o copia autenticata;

*c*) diploma di abilitazione professionale o certificato di abilitazione provvisoria in originale o copia autenticata;

*d*) certificato di cittadinanza italiana.

Art. 7.

La somma concessa per ciascuna borsa di studio verrà pagata dal Ministero della sanità al borsista in rate mensili posticipate, dietro presentazione di una dichiarazione di regolare frequenza da rilasciarsi dal direttore dell'istituto.

Tale dichiarazione verrà inviata al Ministero della sanità entro il decimo giorno del mese successivo a quello considerato.

Il vincitore della borsa di studio decade dal diritto di fruire dell'importo di essa se non si presenta all'istituto nel termine che verrà stabilito dal Ministero e qualora interrompa, per qualsiasi motivo, il periodo di perfezionamento.

Alla fine del periodo di studio il borsista è tenuto a presentare una relazione che comprovi la proficua utilizzazione della borsa.

Art. 8.

In caso di rinuncia o di decadenza degli assegnatari delle borse, il Ministro potrà assegnare le borse stesse ai candidati che li seguono secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 9.

Il periodo di tempo che il borsista dovrà trascorrere presso l'istituto cui è stato assegnato, e il programma di lavoro saranno concordati tra l'istituto stesso e il Ministero della sanità.

Art. 10.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1968

*Il Ministro*: ZELIOLI LANZINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *novembre* 1968
*Registro n.* 11 *Sanità, foglio n.* 217

**(11327)**

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a quindici posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione degli archivi notarili.**

Nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 21 del 15 novembre 1968 è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a quindici posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli archivi notarili, indetto il 26 maggio 1965.

**(11391)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Nuoro**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 5 giugno 1967, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Nuoro;

Visto il decreto ministeriale in data 31 ottobre 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Nuoro, nell'ordine appresso indicato:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Fornaciari dott. Raul | punti | 70,18 | su 132 |
| 2. Di Pietrantonio Saverio | » | 68,50 | » |
| 3. Costa dott. Antonio Emilio | » | 68,13 | » |
| 4. Pulli dott. Italo | » | 63 — | » |
| 5. Vietto dott. Giovanni | » | 62,72 | » |
| 6. Cambosu dott. Gavino | » | 62,27 | » |
| 7. Marino dott. Oreste | » | 60 — | » |
| 8. De Angelis dott. Vittorio | » | 57,25 | » |
| 9. Rossi Eugenio | » | 56 — | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1968

p. *Il Ministro*: GASPARI

**(11336)**

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Sostituzione di un membro della 10ª sottocommissione della commissione esaminatrice del concorso a duecentocinquantuno posti di ufficiale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.**

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1967, n. ULA/1208/A/28787, con il quale è stata integrata e suddivisa in sottocommissioni la commissione giudicatrice del concorso a duecentocinquantuno posti di ufficiale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che si rende necessaria la sostituzione del direttore di divisione Malanca dott. Mario, membro della 10ª sottocommissione, collocato a riposo il 18 luglio 1968;

Decreta:

In sostituzione del direttore di divisione Malanca dott. Mario, membro della 10ª sottocommissione del concorso a duecentocinquantuno posti di ufficiale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, collocato a riposo il 18 luglio 1968, viene nominato il direttore di divisione *Leonardi dott. Franco.*

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1968

*Il Ministro:* DE LUCA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *ottobre* 1968
*Registro n.* 47, *foglio n.* 244

(11266)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorsi per soli titoli alle cattedre di « disegno geometrico, architettonico e prospettiva », negli istituti d'arte di Ancona, Arezzo, Deruta, Oristano, Vasto e nella scuola d'arte di Poggiardo.**

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, n. 47 del 21 novembre 1968, parte 2ª, è stato pubblicato l'avviso relativo ai risultati dei seguenti concorsi:

« Disegno geometrico, architettonico e prospettiva » negli istituti d'arte di Ancona, Arezzo, Deruta, Oristano, Vasto e nella scuola d'arte di Poggiardo, indetti con decreto ministeriale 10 giugno 1963.

(11294)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

**Rettifica del decreto 18 ottobre 1968 concernente la costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 50/1089 in data 18 ottobre 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico indetto con decreto n. 50/1917 del 22 dicembre 1967, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino;

Considerato che alla qualifica di ispettore generale medico capo, ricoperta dal componente la commissione stessa prof. dott. Ferdinando Martorana, è stato omesso il titolo di « capo »;

Ritenuta la necessità di rettificare parzialmente il predetto decreto, completando la qualifica effettivamente ricoperta dal prof. dott. Ferdinando Martorana;

Visto l'art. 8 del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La qualifica indicata a fianco del prof. dott. Ferdinando Martorana, componente la commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa, viene completata con la seguente dicitura: « Ispettore generale medico capo del Ministero della sanità ».

Restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nel citato decreto n. 50/1089 in data 18 ottobre 1968 di costituzione della commissione giudicatrice.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Torino, addì 12 novembre 1968

(11026) *Il medico provinciale:* GAGLIO

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

**Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 14421 in data 29 aprile 1968 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955 che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 44 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti a servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220, recante nuove norme per la nomina del componente di cui alla lettera *d)* del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2211;

Viste le proposte dell'ordine dei medici e le segnalazioni dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione del concorso in premessa è costituita come appresso:

*Presidente:*

Ambrogio dott. Paolo Emilio, direttore di divisione presso il Ministero della sanità.

*Membri:*

Lopes dott. Antonino, ispettore generale medico titolare dell'ufficio del medico provinciale di Firenze;

Ciuti dott. Valfredo, direttore di sezione della prefettura di Siena;

Marcolongo prof. Ferdinando, direttore della clinica medica dell'Università di Siena;

Gallone prof. Luigi, direttore della clinica chirurgica della Università di Siena;

Guideri dott. Guido, medico condotto di Siena.

*Segretario:*

Camera dott. Andrea, direttore di sezione in servizio presso il Ministero della sanità.

Le prove di esame si svolgeranno in Siena ed avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato inoltre nei modi e termini di legge.

Siena, addì 14 novembre 1968

(11299) *Il medico provinciale:* SACCHETTI

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAGUSA

**Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Ragusa.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto 10 gennaio 1968, n. 3615, con il quale ha provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Monterosso Almo;

Vista la lettera 20 ottobre 1968, con la quale il prof. Vittorio Scaffidi, direttore dell'istituto di patologia medica e metodologia clinica dell'Università di Messina, comunica di rinunziare all'incarico conferitogli essendo stato trasferito in altra sede;

Ritenuto di dovere provvedere alla sostituzione del componente impedito;

Viste le designazioni effettuate dall'ordine dei medici della provincia di Ragusa con lettera n. 1194 del 5 novembre 1968;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il prof. Filippo Romeo, docente di clinica medica della Università di Messina, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Monterosso Almo, in sostituzione del dimissionario prof. Vittorio Scaffidi.

La commissione giudicatrice, che avrà la sua sede in Messina, presso l'istituto d'igiene dell'università, inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Copia del presente provvedimento sarà affisso, inoltre, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Ragusa, all'albo della prefettura di Ragusa e del comune di Monterosso Almo.

Ragusa, addì 9 novembre 1968

(11005) *Il medico provinciale*: RANDAZZO

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

**Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Chieti**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i precedenti decreti di questo ufficio n. 26230 del 15 luglio 1967 e n. 26855 del 15 settembre 1967 con cui è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1966;

Visto il successivo decreto n. 30380 del 13 settembre 1968, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visti gli atti prodotti dalla commissione stessa e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 954;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso in epigrafe indicato:

1. Di Domenico Maria Francesca . . punti 65,970 su 120
2. Franceschini Rosa . . . . . » 65,400 »
3. Bruto Flora Angela . . . . . » 64,800 »
4. Giannascoli Ada . . . . . » 63,600 »
5. Marchetti Dora . . . . . . » 62,350 »
6. Narcisi Maria Dora Caterina . . » 58,850 »
7. D'Eletto Francesca . . . . . » 57,740 »
8. Saraceni Giuseppina . . . . punti 55,350 su 120
9. Pollice Amalia Filomena . . . » 54,300 »
10. Di Girolamo Caterina . . . . . 50,600 »
11. Di Russo Maria . . . . . . » 49,705 »
12. Ciccarelli Domenica . . . . » 45,850 »
13. Albani Domenica . . . . . » 45,640 »
14. Cappella Adua . . . . . » 45,300 »
15. Barbieri Alessandra . . . . » 44,800 »
16. Cima Caterina . . . . . » 44,340 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Chieti e dei comuni interessati.

Chieti, addì 21 novembre 1968

*Il medico provinciale*: SOLLECITO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria generale del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Chieti alla data del 30 novembre 1966;

Visto l'ordine di graduatoria delle candidate risultati idonee;

Viste le preferenze espresse dalle medesime nelle domande di partecipazione al suddetto concorso;

Visti agli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Alle ostetriche sotto indicate, quali vincitrici del concorso in epigrafe, vengono assegnate le seguenti sedi:

1) Di Domenico Maria Francesca: Orsogna;
2) Franceschini Rosa: Fara Filiorum Petri;
3) Bruto Flora Angela: Lama dei Peligni - Taranta Peligna (consorzio);
4) Giannascoli Ada: Villa S. Maria, Montalapiano, Buonanotte (consorzio);
5) Marchetti Dora: Roccascalegna;
6) Narcisi Maria Dora Caterina: Carunchio;
7) D'Eletto Francesca: Montazzoli;
8) Saraceni Giuseppina: Dogliola;
9) Pollice Amalia Filomena: Fallo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Chieti e dei comuni interessati.

Chieti, addì 21 novembre 1968

(11297) *Il medico provinciale*: SOLLECITO

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

**Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Novara.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 0867 in data 8 febbraio 1968, con il quale è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Arona, Borgomanero, Domodossola e Omegna;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura, dell'ordine provinciale dei medici, nonchè le segnalazioni delle giunte dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e il decreto del Presidente della Repulblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

*Presidente*:
Moro dott. Pietro, ispettore generale del Ministero della sanità.

*Componenti*:
Corsaro dott. Santo, funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno;
Pellegrini prof. Giuseppe, ordinario di clinica medica di Pavia;
Checcacci prof. Luigi, ordinario d'igiene dell'Università di Pavia;
Fierro dott. Achille, ispettore generale medico del Ministero della sanità;
Romagnoli prof. Giuseppe, ufficiale sanitario del comune di Novara.

*Segretario*:
Buonaiuto dott. Antonio, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Novara.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avranno luogo a Pavia

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Novara, addì 22 novembre 1968

*Il medico provinciale*: CATANIA

**(11350)**

# REGIONI

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1968, n. **33**.

**Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 21 *novembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

L'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Art. 2 — A favore degli enti locali, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dei consorzi di assistenza sanitaria possono dall'Amministrazione regionale essere concessi contributi in capitale sino all'80 % della spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei centri ambulatoriali ed igienico-sanitari.

Quando trattasi di enti, istituzioni o consorzi con bilanci deficitari, il limite percentuale, di cui al precedente comma, è stabilito nel 90 % ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 15 novembre 1968

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1968, n. **34**.

**Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione di contributi previsti dall'art. 2 della legge regionale 14 giugno 1967, n. 12 - Provvedimenti per agevolare ed incrementare l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria di aree destinate all'edilizia economica e popolare e per la formazione di piani urbanistici previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 21 *novembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 14 giugno 1967, n. 12, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1968, la ulteriore spesa di L. 150.000.000.

Il predetto maggior onere di L. 150.000.000 fa carico al capitolo 552 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1968.

Lo stanziamento di detto capitolo viene elevato da lire 30.000.000 a L. 180.000.000, mediante prelevamento dell'importo di L. 100.000.000 dell'apposito fondo iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1968 (rubrica n. 2 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo) e mediante storno di L. 50.000.000 dal capitolo 497 dello stesso stato di previsione della spesa.

Art. 2.

Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate nelle forme e con le modalità previste dall'art. 4 della citata legge regionale 14 giugno 1967, n. 12.

I termini, scaduti al 31 marzo 1968, vengono riaperti e la loro scadenza viene prorogata a due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Si considerano valide le domande pervenute nel periodo dal 31 marzo 1968 all'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 15 novembre 1968

BERZANTI

**(11303)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.